

N. 49839/2006 R.G.

SENT. N° 11130/07  
REP. N° 8903/07



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE, nella persona della  
Dott.ssa Lorenza Zuffada, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra  
riportato promossa da:

[REDACTED]

e

[REDACTED]

con gli Avv.ti E. Bottelli e  
C. Panzitta;

contro

[REDACTED]

con l'Avv. G. Candela

Conclusioni: come da fogli allegati

Hf

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.7.2006 i signori [redacted] e [redacted] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 17599/06 emesso in data 24.5.2006 dal Tribunale di Milano a istanza del Condominio [redacted]

[redacted] Milano in base al quale l'opponente era stata condannata al pagamento dell'importo capitale di euro 7.206,06 a titolo di spese condominiali.

Sostenevano gli opposenti che a seguito della richiesta di pagamento di euro 6.266,27, di cui euro 3.299,49 per saldo consuntivi esercizi 2000/2001 e 2001/2002, nel settembre 2003, avevano inviato all'amministratore a mezzo di raccomandata la loro situazione contabile da cui non risultavano dovuti i sopra citati saldi; che con ulteriore raccomandata nel marzo 2004 riconoscevano un debito residuo di euro 1.153,51 che veniva trasmesso con assegno bancario e che per l'esercizio 2004/2005 le tre rate erano state pagate. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto opposto previa sospensione dell'esecutività.

Si costituiva in giudizio il Condominio opposto contestando la fondatezza dell'opposizione. Riguardo agli importi ingiunti precisava che gli stessi inerivano a spese e oneri condominiali approvati dall'assemblea condominiale del 23.3.2006 con delibera non impugnata e, quindi, pienamente vincolante per i condomini.

Contestava, inoltre, che gli opposenti avevano approvato la delibera di cui alla sopra citata assemblea attraverso il loro delegato.

Il giudice ritenendo non fosse necessario espletare attività istruttoria, faceva precisare le conclusioni, come da fogli separati che si allegano e, sulle stesse, la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini rituali per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va parzialmente accolta.

Dalla documentazione prodotta in atti dagli opposenti risulta un pagamento a mezzo bonifico in data 21.10.2004 della prima rata dell'esercizio 2004/2005 unitamente alla sesta rata ascensori per un importo totale di euro 877,31.

Pertanto, nel momento in cui il decreto ingiuntivo è stato depositato nell'aprile del 2006 il pagamento di cui sopra non doveva essere imputato al capitale di cui al monitorio.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo. (cfr Cass. Sez. U. nr.7448/1993).

Gli opposenti hanno poi prodotto disposizione di bonifico a saldo della seconda e terza rata sempre dell'esercizio del 2004/2005 per un importo totale di euro 1.177,82. Rispetto all'eccezione di estinzione della quota restante del capitale richiesto in fase monitoria i conteggi prodotti dagli opposenti in quanto provenienti dagli stessi non sono prova idonea all'accertamento dell'estinzione delle restanti somme di cui alla delibera di approvazione del consuntivo spese e relativo piano di riparto prodotta dagli opposti in fase monitoria.

Risultano, quindi, provati versamenti per un totale di euro 2.055,13 con un debito residuo pari a euro 5.150,93.

Per quanto eccepito dall'opponente in merito alla nullità della delibera di cui sopra, la giurisprudenza di legittimità ha posto l'accento sulla distinzione tra i profili di invalidità della delibera e quelli relativi alla sua efficacia per cui se per i primi si possono azionare i rimedi previsti dall'art. 1137 c.c., per i secondi "l'opposizione da parte del condomino ingiunto non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente a oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c." (cfr. Cass. nr. 10427/00).

La valenza assorbente delle considerazioni che precedono rende superflua la valutazione degli ulteriori profili di merito di cui alla spiegata opposizione.

L'opposizione, in definitiva, deve essere parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 5.150,93 quale somma dovuta al condominio opposto a titolo di spese condominiali dovute oltre interessi.

Quanto alle spese della fase monitoria restano a carico del condominio per i motivi di cui sopra e per la liquidazione del presente procedimento seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in via equitativa tenuto conto che non risulta depositata nota spese.


P.Q.M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Condanna l'opponente al pagamento di euro 5.150,93 oltre interessi a favore del condominio di [REDACTED]
- 3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 1.600,00 di cui euro 750,00 per onorari, euro 700 per diritti ed euro 150,00 per spese oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 15 ottobre 2007.



Il Giudice  
Lorenza Zuffada  
*Lorenza Zuffada*

La presente copia è conforme all'originale  
PER USO UFFICIO  
Milano, 17 OTT. 2007  
*[Signature]*

